BANCA D'ITALIA

Testo unico bancario

(d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni)

(Testo aggiornato ad aprile 2006)

4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'articolo 1336 del codice civile (1).

Articolo 117

(Contratti) (2)

- 1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
- 2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
 - 3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
- 4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
- 5. La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente.
- 6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
- 7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:
- a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze (3), emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;

⁽¹⁾ Si riporta il testo dell'art. 1336 c.c. (Offerta al pubblico): "1.L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione e` diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi. 2.La revoca dell'offerta, se e` fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipoliente, e` efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia".

⁽²⁾ Cfr. anche gli artt. 1469-bis e ss. del codice civile, in materia di clausole vessatorie nei rapporti con i consumatori, il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo, il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 190, relativo alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, il D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, in materia di commercio elettronico.

⁽³⁾ Cfr. art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

- b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
- 8. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, (1) può prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti e i titoli difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia, adottate d'intesa con la CONSOB (2).

Articolo 118

(Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali)

- 1. Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR.
- 2. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.
- 3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dall'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma 1, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Articolo 119

(Comunicazioni periodiche alla clientela)

- 1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione.
 - 2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al

⁽¹⁾ Le parole ", d'intesa con la CONSOB," sono state inserite dall'art. 25, comma 1, lettera b), L. 28 dicembre 2005, n. 262.

⁽²⁾ Le parole ", adottate d'intesa con la CONSOB" sono state inserite dall'art. 25, comma 1, lettera b), L. 28 dicembre 2005, n. 262.